



## REGOLAMENTO SULL'USO DEI TELEFONI CELLULARI A SCUOLA

Il presente **Regolamento** è conforme ai principi e alle norme:

- del "Codice in materia di protezione dei dati personali", approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196;
- dello "*Statuto delle studentesse e degli studenti*", l D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n° 235;
- del D. M. n. 30 del 15 marzo 2007 *Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.*
- della Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione del 30 novembre 2007, n° 104, riguardante "l'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche".

### Art. 1

L'uso dei cellulari o (di altro dispositivo elettronico) da parte degli studenti, durante lo svolgimento delle attività didattiche, è vietato. Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

### Art. 2

E' vietato l'utilizzo del telefono cellulare per scattare fotografie ed effettuare riprese audio o video all'interno dell'edificio scolastico e delle sue pertinenze.

### Art. 3

La violazione di tali divieti configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni.

Nel caso dell'effettuazione di fotografie o riprese audio e video, la scuola valuterà se siano stati violati i termini previsti dal "Codice in materia di protezione dei dati personali", di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, valutando se denunciare o no il caso all'autorità giudiziaria.

### Art. 4

Le sanzioni disciplinari applicabili sono state individuate dall'Istituto in modo tale da garantire, con rigore ed in maniera efficace, il rispetto delle regole, della cultura della legalità e della convivenza civile.

### Art. 5

Per ragioni di particolare urgenza o gravità, gli alunni potranno utilizzare il telefono della scuola per comunicare con le famiglie, anche durante le ore di lezione, previa autorizzazione del docente.

#### Art. 6

Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le attività d'insegnamento e di apprendimento, vale anche per il personale docente e ATA (C.M. n. 362 del 25 Agosto 1998).

#### Art. 7

Tutto il personale scolastico, Dirigente, Docenti e Ata ha doveri deontologici e professionali sia di vigilanza sul comportamento degli studenti in tutti gli spazi scolastici sia di tempestiva segnalazione alle autorità competenti di eventuali infrazioni. L'inosservanza di questo dovere è materia di valutazione disciplinare.

#### Art. 8

Del presente Regolamento verrà data ampia diffusione all'interno della scuola e sarà cura dei docenti informare gli alunni che l'inosservanza dell'obbligo di preventiva informazione all'interessato, nel caso di riprese effettuate con il cellulare o altra apparecchiatura elettronica, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa che va da un importo minimo di 3000 euro sino ad un massimo di 18000 euro, ovvero, in caso di dati sensibili o di trattamenti che comportino situazioni di pregiudizio, di grave detrimento anche con eventuale danno, da un minimo di 5000 euro a un massimo di 30000 euro (art. 161 del Codice della Privacy). A ciò si aggiunge la possibilità di essere chiamati in giudizio dalla persona filmata, fotografata o registrata, per risarcire gli eventuali danni causati (art. 15 del Codice della Privacy).